

CAMERA DI DEPUTATI - SALA DEL REFETTORIO L'incontro - dibattito del 12 marzo 2002

Affidiamo al principale protagonista dell'incontro, il senatore Luigi Manfredi, il reportage dell'importante avvenimento

Martedì 12 marzo 2002, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, il si è tenuto un incontro – dibattito in cui il Sen. Luigi Manfredi (FI) ha illustrato ad una platea di addetti ai lavori il disegno di legge n. 1129 "Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale", di cui è promotore e primo firmatario.

Il Sen. Manfredi ha immediatamente chiarito le principali finalità del provvedimento, che, come promesso dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, sarà inserito all'interno di una legge quadro sulla musica e sullo spettacolo che la Casa delle Libertà si prepara a varare.

Il ddl si propone di porre rimedio al persistere di una negligenza da parte dello Stato che dura da oltre trent'anni nei confronti della musica popolare amatoriale, secondo una filosofia che prevede, in sintesi: la definizione delle peculiarità dell'«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi e agevolazioni statali; la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie; l'istituzione della «giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri; la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.

Le bande musicali, le corali e i gruppi folcloristici musicali rappresentano, infatti, un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città. Essi sono, altresì, attraverso la comune passione per la musica, strumento d'aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli. La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicità indistintamente per bambini, giovani e anziani, così come sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione interiore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettività.

Infine, bande musicali, cori e gruppi folcloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una società che tende sempre di più alla cultura musicale moderna.

Oggi in Italia le formazioni musicali amatoriali sono, però, neglette, non sono indirizzate né promosse, e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.

La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede un contributo di novecentoventi euro per le sole bande musicali genericamente definite numerose, senza peraltro precisare quali debbano essere le caratteristiche dei complessi che hanno diritto al sussidio, del resto ormai assolutamente insufficiente.



Sen. Luigi MANFREDI

Alla brevissima distanza di tre mesi esatti dall'incontro di dicembre al Ministero dei Beni Culturali, anch'esso ispirato dall' ASSOMUSICA, ecco i primi risultati concreti: l'illustrazione del nuovo disegno di legge sulle attività musicali, al cui impianto la Federazione ha attivamente concorso, ha fatto apprezzare a tutti la buona aderenza delle nuove norme alle necessità del nostro mondo, oltre all'impegno dei politici che lo hanno presentato.

Questi sono fatti, mica parole...

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XIV LEGISLATURA ————

N. 1129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANFREDI, ASCIUTTI, RIZZI, CARRARA, BETTAMIO, CALLEGARO, CANTONI, FABBRI, GIRFATTI, GUAISTI, IOANNUCCI, MARANO, MINARDO, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, SCOTTI e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2002

Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale

Onorevoli Senatori. — Le bande musicali, le corali e i gruppi folcloristici musicali rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.

Essi sono, altresì, attraverso la comune passione per la musica, strumento d'aggregazione, di comunicazione e di socializzazione per giovani, adulti e anziani, contribuendo ad allontanare i giovani, in particolare, da tentazioni meno commendevoli.

La loro presenza e i loro interventi rendono vivace ogni manifestazione pubblica di festa, creando momenti di felicità indistintamente per bambini, giovani e anziani, così come sono un indispensabile elemento per conferire solennità alle celebrazioni commemorative o patriottiche oppure per contribuire alla riflessione interiore e alla condoglianza nei momenti tristi della collettività.

Infine, bande musicali, cori e gruppi folcloristici musicali contribuiscono, in maniera determinante, alla diffusione della conoscenza e della pratica musicale tradizionale degli strumenti a fiato e a percussione, in una società che tende sempre di più alla cultura musicale moderna.

Oggi in Italia le formazioni musicali amatoriali sono, però, neglette, non sono indirizzate né promosse e vivono solo grazie alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale.

La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede un contributo di novecentoventi

euro per le sole bande musicali genericamente definite numerose, senza peraltro precisare quali debbano essere le caratteristiche dei complessi che hanno diritto al sussidio, del resto ormai assolutamente insufficiente.

Nella XIII legislatura era stata approvato, solo in Senato, un disegno di legge molto ambizioso per la «disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali» (vedi atti Senato nn. 2619, 755, 1547 e 2821), nel quale la musica popolare amatoriale dei cori e delle bande aveva trovato un modesto generico accenno solo grazie ad emendamenti presentati dall'opposizione.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di porre rimedio al persistere di una negligenza da parte dello Stato che dura da oltre trent'anni nei confronti della musica popolare amatoriale, secondo una filosofia che prevede, in sintesi:

la definizione delle peculiarità dell'«associazione musicale popolare» e i conseguenti incentivi e agevolazioni statali;

la promozione dell'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie;

l'istituzione della «giornata nazionale della musica popolare» e l'incentivazione degli scambi con analoghi complessi musicali stranieri;

la salvaguardia delle competenze regionali e delle province autonome in materia, in ossequio al dettato costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Principi generali)

1. La musica popolare bandistica, corale e folcloristica comprende ogni forma d'espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3.
2. La musica popolare, bandistica, corale e folcloristica costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale.
3. La libertà artistica delle bande, dei cori e dei gruppi folcloristici musicali amatoriali è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Competenze)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie, secondo i criteri indicati nell'articolo 4.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali promuove:
 - a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all'estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
 - b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, come disposto dall'articolo 7;
 - c) l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare, bandistica e corale delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

(Associazioni musicali popolari)

1. La qualifica di «associazione musicale popolare», bandistica, corale o folcloristica, ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, è attribuita dal Ministro per i beni e le attività cultu-

rali, su richiesta della formazione stessa, tramite il sindaco del comune, ove ha sede l'associazione.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i seguenti criteri:

- a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà d'espressione artistica e per la promozione dell'attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;
- b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati d'uniforme tradizionale;
- c) programmare ed attuare un'attività minima di dodici manifestazioni annuali;
- d) disporre di una sede, di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, idonea per l'attività d'insegnamento e per le prove;
- e) avere come direttore artistico un professore di musica diplomato in conservatorio;
- f) essere riconosciuta dal consiglio del comune di residenza quale formazione d'interesse comunale.

3. La qualifica di associazione musicale popolare è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su richiesta dell'associazione stessa, tramite il sindaco del comune ove è residente l'associazione stessa.

Art. 4.

(Formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:

- a) promuove l'istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;
- b) favorisce ed incentiva, con appositi contributi, l'istituzione di corsi d'orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

Art. 5.

(Giornata nazionale della musica popolare)

1. La prima domenica di giugno d'ogni anno è definita «giornata nazionale della musica popolare».
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con le regioni e con le province autonome, promuove l'organizzazione annuale delle manifestazioni della giornata nazionale della musica popolare.

Art. 6.

(Musica popolare europea ed internazionale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folcloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

Art. 7.

(Agevolazioni e contributi)

1. Alle associazioni musicali popolari, costituite ai sensi dell'articolo 3, è assegnato nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.600 euro, a titolo di concorso alle spese d'impianto e funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari, costituite ai sensi dell'articolo 3, sono concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
 - a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, sul territorio nazionale;
 - b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza di corsi statali di musica.
3. Le agevolazioni e i contributi, di cui ai commi 1, e 2, sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

Art. 8.

(Oneri finanziari)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il «Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale, bandistica, folcloristica e corale», la cui dotazione è pari a 1.500 migliaia di euro annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede annualmente a ripartire tali risorse tra le finalità previste dalla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge che qui vi riportiamo integralmente, sono già state suggerite alcune modifiche al testo, sulla base del contributo apportato dai partecipanti ai lavori. Se volete contribuire anche voi all'elaborazione della "nostra" legge, potete inviarci i vostri suggerimenti e rilievi,

AVVISO IMPORTANTE

LA DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

LEGGE 800/67 ART. 40 PER L'ANNO 2003

**DEVE ESSERE INTESTATA
E SPEDITA A MEZZO
RACCOMANDATA AL
SEGUENTE INDIRIZZO:**

Al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale
dello spettacolo dal vivo
Ufficio IV - Ripartizione C
Via Della Ferratella, 51
00184 - ROMA

Il Termine di
presentazione
scade
IMPROROGABILMENTE
il 30 Settembre
2002

ORGANIGRAMMA

www.spettacolo.beniculturali.it

Dirigente: Dr.ssa Elena Fanelli

Tel. 067732.473

Attività	Responsabile	Numero telefonico
Attività di coordinamento della Ripartizione	Paolo Vanore de Spagnolis	06.7732.642
Attività concertistica e Festival (Istruttoria)	Francesca Lombardo Claudio Forti	06.7732.474 06.7732.472
Attività concertistica e Festival (Liquidazione)	Manuela Somonetti Massimo Mazzoni Rita Clemente di San Luca	06.7732.475 06.7732.627 06.7732.479
Corsi, Concorsi, Attività sperimentali, Attività promozionali, Enti di promozione (legge 589/79) (Istruttoria)	Elena Sabatucci	06.7732.478
Corsi, Concorsi, Attività sperimentali, Attività promozionali, Enti di promozione (legge 589/79) (Liquidazione)	Elvia Strappini	06.7732.445
Complessi Bandistici (Istruttoria)	Paola Boldrini Enza Minichiello	06.7732.313 06.7732.421
Complessi Bandistici (Liquidazione)	Adriana Menghi	06.7732.477

00192 ROMA - VIA GERMANICO, 197 - TEL. 06.324.20.08 - FAX 06.324.20.33

www.assomusica.it

Scheda di prenotazione

Scambi - Gemellaggi

Unità Federata

Deniminzazione		
Sede Sociale (Via/Piazza)		N.
Tel. Sede	Fax ()	
Prefisso ()	Cell.()	
C.A.P.	CITTA'	PROV.

Persona Responsabile da contattare

Cognome e Nome		
Indirizzo abitazione		N.
Tel. abitazione	Fax ()	
Prefisso ()	Cell.()	
C.A.P.	CITTA'	PROV.

Vogliamo aderire all'iniziativa, e desideriamo:

OSPITARE

Per N°	<input type="text"/>	Giorni:
dal	<input type="text"/>	al <input type="text"/>

ESSERE OSPITATI

Per N°	<input type="text"/>	Giorni:
dal	<input type="text"/>	al <input type="text"/>

e segnaliamo intraprendere scambi a livello:

NARIONALE CO LMA REGIONE

SPECIFICARTE PREFERENZA PROVINCIA

Numero Max persone da ospitare

Componenti partecipanti TOTALE	<input type="text"/>		
Maggiorenni UOMO	<input type="text"/>	DONNA	<input type="text"/>
Minorenni UOMO	<input type="text"/>	DONNA	<input type="text"/>

Numero di persone partecipanti

Componenti partecipanti TOTALE	<input type="text"/>		
Maggiorenni UOMO	<input type="text"/>	DONNA	<input type="text"/>
Minorenni UOMO	<input type="text"/>	DONNA	<input type="text"/>

Modalità di ospitalità

Famiglie Albergo Scuola

Altre sistemazioni.....

Necessità ed esigenze particolari:

.....

Modalità di ospitalità

Famiglie Albergo Scuola

Altre sistemazioni.....

Necessità ed esigenze particolari:

.....

RICORDIAMO CHE GLI SCAMBI-GEMELLAGGI SI SVOLGONO SU BASI DI RECIPROCIITA' : VITTO E ALLOGGIO A SPESE DEL PAESE OSPITANTE, E VIAGGIO A CARICO DEL GRUPPO OSPITATO

Siamo a conoscenza del fatto che il Gruppo musicale da noi ospitato ricambierà la gentilezza, in data da concordare, ospitando a sua volta il nostro Gruppo musicale nella località di sua provenienza, alle stesse condizioni da noi garantite.

Il Presidente del gruppo

.....
Firma e timbro.

Ci impegnamo a ricambiare l'ospitalità ricevuta ospitando a nostra volta, nella nostra località, in data da concordare, il Gruppo musicale nostro ospitante, alle stesse condizioni che ci sono state da essi garantite.

Il Presidente del gruppo

.....
Firma e timbro.

Spedire in busta chiusa ad ASSOMUSICA - Via Germanico, 197 - 00192 ROMA

ANTICIPARNE A MEZZO FAX L'INVIO !

LA PROPOSTA SCAMBIO - GEMELLAGGIO E' UN SERVIZIO



UNA SINFONIA DI VANTAGGI



Con Assomusica sempre più sicuri, informati e protetti

E non è da sottovalutare come l'essere soci ASSOMUSICA dia diritto a partecipare a quelle iniziative musicali artistiche che stimolano nuove esperienze e consentono di ampliare il proprio campo d'azione nel confronto con realtà musicali le più disparate fra loro.

TESSERA "INA ASSITALIA CARD"

Con questa iniziativa inedita e specialissima ASSOMUSICA, in

E' nata così la polizza cumulativa Infortuni e RCT ASSITALIA/ ASSOMUSICA

Attraverso questa polizza cumulativa, ogni gruppo musicale può, tramite Assomusica ottenere quelle garanzie assicurative, necessarie alla tranquillità: può pensare ad un avvenire sereno e sicuro, può pensare ad un presente senza problemi, perchè protetto economicamente dagli infortuni e da ogni altro rischio di RCT In pratica di che si tratta? La polizza cumulativa ASSITALIA offre una copertura assicurativa mediante l'acquisto della "SPECIAL TESSERA" annuale.

SEZIONE INFORTUNI

La garanzia assicurativa opera per tutti i soci iscritti all'ASSOMUSICA, fino a 75' anno di età, e vale esclusivamente per gli infortuni che si verificassero durante la partecipazione a prove e/ o manifestazioni musicali o folkloristiche o corali, sia al chiuso che all'aperto, nonchè durante i

viaggi cumulativi di trasferimento, purchè effettuati con mezzi non guidati dagli assicurati, dalla sede dell'unità di base alla

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Questa garanzia è operante per la responsabilità civile derivante dalla conduzione della gestione associativa, e inoltre per la responsabilità personale degli iscritti (dirigenti, musicisti, familiari, simpatizzanti, sostenitori ecc.) per danni a cose, persone ed animali che essi dovessero causare durante la partecipazione a concerti e manifestazioni musicali, folkloristiche e corali. I massimali sono:

- L. 1.000.000.000 per ogni sinistro con il limite di 200.000.000 per ogni persona danneggiata e di 100.000.000 per danni a cose ed animali. Queste garanzie valgono per danni arrecati all'associazione, dei suoi dirigenti, dei suoi associati, purchè ovviamente iscritti all'ASSOMUSICA ed in possesso della "SPECIAL TESSERA", comprendente l'utile carnet - portafoglio cori la tessera l'ASSITALIA Card. Agli effetti della validità della garanzia, resta convenuto che l'unità federata è tenuta a trasmettere l'elen-

collaborazione con L'INA s.p.a. ASSITALIA s.p.a., offre ai soci una copertura assicurativa efficace e completa contro tutti i rischi connessi allo svolgimento dell'attività musicale ed associativa - ricreativa - culturale. Avete mai pensato a quante volte nell'esercizio della nostra attività, si corre il rischio di farsi male o fare male ad altri, o danneggiare cose altrui? E' un rischio che non si deve correre. E' per questo che Assomusica si è rivolta ad uno dei più grandi gruppi assicurativi italiani.

località prestabilita e ritorno.

Le somme liquidabili sono:

L. 20.000.000 in caso di morte.

L. 30.000.000 milioni in caso di invalidità permanente.

L. 1.000.000 in caso di spese ospedaliere, mediche, farmaceutiche e chirurgiche.

L. 200.000 per trasporto in AMBULANZA e simili.

L. 30.000 di diaria al giorno, se l'infortunio comporta un ricovero in ospedale per la durata massima di 180 gg. Sono previste innumerevoli estensioni di garanzia, quali ad esempio: validità nel mondo intero, estensioni ad infortuni da freddo, caldo, annegamento, imprudenze e negligenze gravi, morsi di rettili, tumulti e aggressioni, avvelenamenti, scari elettrici, calamità naturali catastrofi, e viaggi in aereo, nave, treno etc.

co nominativo degli iscritti alla Federazione sugli appositi moduli già pronti in quattro copie a ricalco. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno, nel quale L'ASSOMUSICA provvederà alla spedizione della lettera raccomandata che accompagna detti elenchi nominativi, all'Agenzia Generale alla quale è assegnata la polizza. In caso di infortunio o sinistro r.c.t. la denuncia dovrà essere stesa dall'interessato sugli appositi moduli forniti dall'Assitalia e redatta dal legale rappresentante dell'Unità Federata. Per i minori, essa dovrà essere compilata dal padre o da chi ne fa le veci. La denuncia dovrà essere inviata entro 3 gg. dalla data del sinistro all'ASSOMUSICA, che la controfirmerà e la trasmetterà in tempo utile all'Assicurazione. Se questi esempi non avessero esaurito la Vostra curiosità e chiarito tutti "i vostri dubbi potrete rivolgerVi direttamente ai nostri uffici.

RINNOVO ANNO 2002 ACCORDO PONTE

tra

SIAE

**SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
e**



**FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COMPLESSI E DELLE ATTIVITA' ,
MUSICALI AMATORIALI ED ARTISTICHE (ASSOMUSICA)**

PREMESSO

che l' attività svolta dalle formazioni bandistiche e folcloriche in genere è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l' attività espletata dai complessi bandistici e folclorici si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell' ambito di cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari; che la Società Italiana degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrato deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto;

LE PARTI

Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE e
Federazione Nazionale dei Complessi e delle Attività Musicali Amatoriali ed Artistiche, di seguito denominata ASSOMUSICA
CONVENGONO di sottoscrivere il presente accordo ponte.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ponte disciplina le esecuzioni musicali gratuite di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni "dal vivo", su tutto il territorio nazionale, da complessi bandistici e gruppi caratteristici della tradizione popolare aderenti all' ASSOMUSICA, di seguito sinteticamente indicati come "Complessi", ed organizzate:

-nei locali ove ha sede il Complesso musicale; -in locali o spazi esterni messi a disposizione del Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

ARTICOLO 2

Esclusioni

Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell' accordo ponte, le esecuzioni effettuate:

I. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.

L' esecuzione gratuita del Complesso -costituente l' unica esibizione spettacolistica prevista nel pro-

gramma dei festeggiamenti gratuita organizzati da terzi -viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall' articolo l;

2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi stessi.

La valutazione della manifestazione "non gratuita", ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all' esame del Comitato Paritetico previsto al punto b) della "nota a verbale" del presente accordo ponte.

In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire, per la manifestazione oggetto dell' esame, un deposito di misura non inferiore ai compensi per diritto d'autore dovuti per le esecuzioni fuori abbonamento.

ARTICOLO 3

Criteri di determinazione dei compensi per Diritto d' Autore

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo l, è determinata:

.DAL TIPO DI ESECUZIONE IN ABBONAMENTO

FUORI ABBONAMENTO

.DAL NUMERO DEGLI ELEMENTI che compongono il Complesso.

ARTICOLO 4

Compensi per Diritto d' Autore

I compensi di cui alle successive tabelle, distinti tra "esecuzioni in abbonamento" ed "esecuzioni fuori abbonamento" vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti.

Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.

A.1 -ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

Il Complesso musicale può stipulare un abbonamento, valido per l' anno solare, che comprende

15 esecuzioni musicali gratuite effettuate dallo stesso Complesso, con la corresponsione dei compensi di cui alla seguente tabella.

L' abbonamento può essere rinnovato, una sola volta nel corso dell'anno, per un eguale numero di esecuzioni.

A.2 -ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

Devono considerarsi "esecuzioni fuori abbonamento" le esibizioni musicali gratuite eccedenti le 15 previste dall' abbonamento (o le 30 in caso di rinnovo) per le quali ricorrono i compensi riportati nella successiva tabella.

Tali compensi vengono applicati anche ai Complessi che non hanno stipulato l' abbonamento .

Viene, altresì, considerata "fuori abbonamento" quella esibizione per la quale il responsabile del Complesso non abbia provveduto alla preventiva vidimazione del "Permesso" -sottoscritto per le esecuzioni in abbonamento -presso l'Ufficio territoriale della SIAE o non abbia predisposto la comunicazione prevista al successivo articolo 6 punto a).

Compensi per diritto d'Autore per 15 esecuzioni

Categoria Complessi	esecuzioni in abbonamento	esecuzioni fuori abbonamento
Fino a 35 elementi	₪ . 132,73	₪ . 42,87
Fino a 60 elementi	₪ . 264,94	₪ . 81,08
Oltre 60 elementi	₪ . 424,01	₪ . 124,47

A.3 -ESIBIZIONI DI PIU' COMPLESSI

Nel caso di manifestazioni che vedono la contemporanea esibizione di più Complessi bandistici, e/o caratteristici della tradizione popolare, inclusi raduni e gemellaggi, deve essere corrisposto da ciascun Complesso un distinto e specifico compenso in relazione alla categoria del Complesso stesso.

Tale compenso dovrà essere determinato tra quelli previsti in "abbonamento" o "fuori abbonamento" in relazione alle caratteristiche dell' esecuzione.

In caso di raduni o gemellaggi con la presenza anche di gruppi stranieri, le esibizioni di questi ultimi saranno regolarizzate

dal complesso organizzatore (con l'applicazione dei compensi in abbonamento o fuori abbonamento in relazione alla caratteristica delle esecuzioni del complesso organizzatore stesso).

ARTICOLO 5

Manifestazioni Associazionistiche

La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione firmataria, ivi compresi rassegne, raduni, gemellaggi e concorsi.

Per le manifestazioni a carattere nazionale, l'ASSOMUSICA dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6

Permesso Spettacoli e Trattenimenti

a) ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del Complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico "Permesso" all'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta del Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.

Per i servizi successivi al primo, il responsabile del Complesso dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.

Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione

via fax o a mezzo telegramma.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

b) ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

Per le esecuzioni fuori abbonamento, il responsabile del Complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, per la preventiva sottoscrizione del permesso e la contestuale corresponsione del compenso dovuto. Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad espletare le formalità suddette, dovrà dare preventiva comunicazione al medesimo ufficio -via fax o telegramma -indicando data, ora e luogo di esecuzione ed impegnandosi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

ARTICOLO 7

Programma musicale

All'atto della stipula dell'abbonamento o del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.

Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musica-

li non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso". Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale: permane l'obbligo della redazione del programma musicale.

Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.

Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate.

ARTICOLO 8

Attestato di adesione

Gli iscritti all'ASSOMUSICA, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio, l'attestato di appartenenza rilasciato dall'ASSOMUSICA stessa, secondo il fac-simile annualmente prodotto dalla Federazione alla Direzione Generale della SIAE.

L'ASSOMUSICA si impegna a fornire, per ciascun anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.

ARTICOLO 9

Inadempienze

L'inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte,

nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10

Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte dell'ASSOMUSICA nella fase applicativa dell'accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni in abbonamento", e "esecuzioni fuori abbonamento" nella misura del 10% ,

ARTICOLO 11

Aggiornamento della misura dei compensi

La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice I S T A T "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente,

ARTICOLO 12

Durata

Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2001,

NOTE A VERBALE

a) Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell'applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.

b) La Federazione si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo ponte, che sarà valutata nell'ambito di un comitato con-

SERVIZI DELL' ASSOCIAZIONE **FAC- SIMILE**

PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI AGIBILITA' ENPALS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 - art. 3 comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127-
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il , a.....(.....)
residente a..... in Via/Piazza.....n.....
in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione Musicale:.....
.....
.....

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 26 L. 4.1.1968, n. 15)

DICHIARA

che l'attività del suddetto gruppo viene effettuata in forma amatoriale e dilettantistica, senza alcuno scopo di lucro ed in via gratuita. Si impegna, qualora le caratteristiche dell'attività dell'associazione subissero mutamenti, a rendere conto all' E.N.P.A.L.S per gli adempimenti di legge.

Allega, in applicazione della Legge 16/06/98, n. 191, copia completa del proprio documento di riconoscimento

Data

.....

Il/La Dichiarante

.....

A norma dell'art 3 c. 11 della legge 127/1997, come modificato dall'art. 2 c.10 e 11 della legge 191/1998, e degli art.' 2 e 3 del DPR 403/1998, non è più dovuta l'autentica della sottoscrizione se la stessa avviene in presenza del dipendente addetto o se alla dichiarazione sottoscritta viene allegata una fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

Oltre a quanto previsto nell' art. 3 comma 4 della legge 15.5.1997 n. 127 , costituisce violazione di doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

ESENTE DALL 'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI-ART. 14 TAB. ALL. B DPR 642/1972

PER GLI ASSOCIATI